

Il taglio del cuneo fiscale diventa legge

7 Aprile 2020

Approvato definitivamente il cd. “taglio al cuneo fiscale” che riduce la tassazione sul lavoro dipendente per i redditi sino a 40.000 euro. Il provvedimento interviene su due fronti riconoscendo a favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati, a seconda del reddito annuo, un trattamento integrativo del reddito o una detrazione dall'imposta lorda.

La legge n. 21/2020 di conversione del decreto legge n.3/2020 recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”^[1] è stata, infatti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.90 del 04-04-2020.

La legge di conversione conferma il meccanismo introdotto dal DL 3/2020 che, in sostanza, prevede che ai lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 euro e 28.000 euro, sia riconosciuto direttamente in busta paga un bonus di 100 euro al mese, mentre ai redditi superiori, fino a 40.000 euro, sia riconosciuta, temporaneamente, una nuova detrazione fiscale.

- **Redditi da lavoro dipendente e assimilato fino a 28mila euro (art.1)**

A chi percepisce questo tipo reddito è riconosciuto un **“trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020** che diventa di **1.200 euro a decorrere dal 2021**. Questo comporta che, a partire dal 1° luglio 2020, i percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro che già beneficiavano del **Bonus “Renzi”^[2]**, otterranno, complessivamente, una **maggiorazione mensile pari a 20 euro**.

Chi, invece, percepisce un reddito **da 26.600 euro a 28mila**, finora escluso dal bonus, beneficerà per la prima volta di un **incremento netto mensile di 100 euro** in busta paga.

Si sottolinea che, la percezione di tale bonus non concorre alla formazione del reddito, quindi, non rileva ai fini Irpef.

- **Redditi da lavoro dipendente e assimilato da 28mila euro a 40mila euro (art.2)**

A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020^[3].

Reddito (euro)	Detrazione (euro)	Mensile (euro)
28.000	600	100
29.000	582,9	97,1
30.000	565,7	94,3
31.000	548,6	91,4
32.000	531,4	88,6

33.000	514,3	85,7
34.000	497,1	82,9
35.000	480	80
36.000	384	64
37.000	288	48
38.000	192	32
39.000	96	16
40.000	-	-

I sostituti d'imposta riconoscono il trattamento integrativo in via automatica e l'ulteriore detrazione ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi. Qualora il trattamento integrativo o la detrazione si rivelino non spettanti, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo[\[4\]](#).

Con l'adozione di questo provvedimento, viene, dunque, **estesa la platea dei beneficiari del bonus Irpef**, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori dipendenti, tanto del settore privato (*in primis* operai e impiegati), quanto del settore pubblico (sempre con redditi annui fino a 40mila euro).

Di seguito si riporta una tabella illustrativa degli **effetti della riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni di operai e impiegati del settore edile**.

LAVORATORE DIPENDENTE	Retribuzione media annuale*	Irpef lorda	Bonus Renzi semestrale	Nuovo Bonus semestrale	Nuovo Bonus mensile	Aumento semestrale	Incremento netto mensile in busta paga
Operaio comune	19.032	4.566,70	480	600	100	120	20
Operaio qualificato	21.278	5.145,20	480	600	100	120	20
Operaio specializzato	22.942	5.594,45	480	600	100	120	20
Operaio IV livello	24.232	5.942,64	480	600	100	120	20
Impiegato di I Livello	22.112	5.370,35	480	600	100	120	20
Impiegato di II Livello	24.659	6.058,10	480	600	100	120	20
Impiegato di III Livello	26.560	6.571,25	480	600	100	120	20
Impiegato di IV Livello	28.158	7.020,30	0	597	99,5	597	99,5
Impiegato di V Livello	29.756	7.627,48	0	570	95	570	95
Impiegato di VI Livello	34.306	9.356,50	0	492	82	492	82

Impiegato di VII Livello	37.261	10.479,43	0	262,9	43,8	262,9	43,8
--------------------------	--------	-----------	---	-------	------	-------	------

*i dati riportati risalgono al mese di dicembre 2019 – CCNL Edilizia.

[1] Cfr. ANCE *“Taglio del cuneo fiscale: effetti sulle retribuzioni degli addetti del settore edile”* - [ID N.38468](#) del 10 febbraio 2020.

[2] A partire dal 1 luglio 2020 il cd. *Bonus Renzi* di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del DPR 917/1986 TUIR viene abrogato dall'art. 3, co.1 del testo.

[3] In particolare, come chiarito dall'art. 2 del DL, la detrazione fiscale è di importo pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l'importo di 5.000 euro.

[4] Per importi superiori a 60 euro, il recupero in busta paga verrà effettuato in 8 rate di pari importo (a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).